MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 4

Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato

Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1973, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-4-requisito-dell-anzianita-per-la-valutazione-e-domanda-dell-interessato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it